

CAMERA DEI DEPUTATI N. 343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCHI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, CALABRO', LO PORTO, MENICACCI, NICOSIA, VALENSISE

Presentata l'11 agosto 1976

Istituzione del Consiglio rappresentativo delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione di una rappresentanza di categoria per i militari di professione in servizio, prevista in questa proposta di legge, ci sembra dettata da esigenze di moderna funzionalità, di armonizzazione fra i vari corpi sociali, di allineamento su analoghi istituti già esistenti negli ordinamenti di paesi amici ed alleati, oltre che di giustizia e di rispetto dei principi costituzionali.

La proposta si colloca certamente nello spirito dell'articolo 52 della Costituzione, il quale recita al suo ultimo comma: « L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ». Ed in verità essa sarebbe risultata superflua, se i ministri della difesa si fossero dimostrati più ossequienti al dettato costituzionale e più sensibili alle istanze di aggiornamento chiaramente emerse fra gli ufficiali ed i sottufficiali soprattutto durante la scorsa legislatura, anziché continuare ad opporvi una interpretazione restrittiva, arcaica ed arbitraria di alcuni articoli del regolamento di disciplina: il 46 che vieta l'appartenenza ad associazioni i cui fini siano incompatibili con il giuramento prestato o

possano costituire ostacolo alla rigorosa osservanza della disciplina; il 42 che vieta la presentazione di reclami o domande collettive o per conto di terzi.

È infatti ormai una acquisizione non più contestata nella nostra società non solo il diritto di ogni categoria professionale ad associarsi per discutere i propri problemi ed esprimere democraticamente una rappresentanza dei propri legittimi interessi morali e materiali, ma anche l'utilità che ogni organismo ritrae dagli stimoli e da una più maturata presa di coscienza conseguenti alla attivazione di un dialogo interno e dalla rimozione di motivi di scontento, i quali possono facilmente degenerare in forme di psicosi irrazionali lì dove manca una corretta circolazione di idee.

Solo le forze armate sono tuttora oggetto di pregiudizi arcaici, che incidono pesantemente sulla loro efficienza e portano a queste aberranti contraddizioni: che mentre da una parte sono tenute da vari settori politici in una condizione di mortificante sospetto per quanto riguarda il loro allineamento allo spirito della democrazia, d'altra parte sono gli ambienti politici stessi ad ostacolare una loro

evoluzione verso forme di rapporti e possibilità di espressione più in armonia con le tecniche disciplinari e le esigenze manageriali dei tempi moderni.

L'assenza di organismi rappresentativi democraticamente eletti attraverso cui dibattere liberamente e responsabilmente divulgare i problemi delle varie categorie di militari di professione, porta a degli inconvenienti di varia natura: inchiodando questi cittadini ad una atmosfera di rapporti tipici ad una società ancora prevalentemente agricola, pre-industriale, pre-tecnologica, in contraddizione con le esigenze moderne di efficienza e funzionalità; facendo di loro un gruppo sociale per molti versi sempre più arretrato e separato dagli altri; alimentando dei pericolosi complessi di frustrazione ed aggravando delle condizioni di oggettiva e intollerabile discriminazione.

Giacché non si può definire altrimenti che odiosa discriminazione la pretesa dell'autorità politica secondo cui soltanto i militari non sarebbero autorizzati a parlare dei loro problemi (ovviamente nel doveroso rispetto di quel segreto d'ufficio, che essi sapranno comunque mantenere), a farli conoscere all'opinione pubblica ed a discuterli attraverso i loro rappresentanti coi ministri competenti. Organismi rappresentativi di ufficiali, di sottufficiali, di graduati e soldati a lunga ferma hanno già una collaudata e positiva esperienza in tutti i pae-

si scandinavi ed in diversi paesi della NATO. Non sarà il Parlamento italiano, ci auguriamo, a sostenere il principio assurdo, anacronistico ed antidemocratico di una sostanziale incompatibilità tra il principio di una rappresentanza di interessi morali e materiali di categoria ed i principi della disciplina, dell'organizzazione e dell'efficienza.

Nella società moderna il militare è il produttore di un bene collettivo di essenziale importanza: il bene della sicurezza nazionale, senza il quale ogni altro tipo di programmazione dello sviluppo economico-sociale non avrebbe senso. Questo bene viene assicurato da una organizzazione costosa, dotata di attrezzature sempre più sofisticate e ad altissimo contenuto tecnologico, che fa delle forze armate oggettivamente una grande azienda d'avanguardia. Stiamo già affidando ai militari responsabilità molto maggiori di quelle che ricadranno su di loro il giorno in cui sarà consentito ad essi di gestire con la necessaria correttezza, autodisciplina e fedeltà ai principi costituzionali un organismo di rappresentanza. Nessuno è autorizzato a dubitare che proprio i più fedeli servitori della Patria e dello Stato non sappiano usare con piena proprietà di stile, anche nell'interesse generale del servizio da essi abbracciato come una vocazione, degli strumenti di rappresentanza d'uso comune fra tutte le altre categorie di cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

È istituito il Consiglio rappresentativo delle forze armate, organo elettivo del personale militare in attività professionale di servizio nelle forze armate dello Stato.

ART. 2.

Appartengono al personale militare in attività professionale di servizio nelle forze armate ai fini della partecipazione alla elezione del Consiglio rappresentativo di cui all'articolo 1:

a) gli ufficiali e sottufficiali di qualsiasi ruolo in servizio permanente effettivo;

b) tutti i militari che, trattenuti o volontari, abbiano contratto una ferma di durata superiore al triennio.

ART. 3.

Il Consiglio rappresentativo delle forze armate ha funzioni consultive, informative, di collaborazione e di proposta.

Il Consiglio opera attraverso:

a) l'espressione di pareri sui disegni di legge, le proposte di legge, le proposte di modifica dei regolamenti, quando essi incidono sulle condizioni del personale militare;

b) l'espressione di pareri sulle proposte che il Ministero della difesa deve disporre ai fini della formulazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ogni esercizio finanziario;

c) la divulgazione di studi, proposte, dati statistici con lo scopo di promuovere la conoscenza dei problemi delle forze armate nonché di indagini e documentazioni sulle legislazioni per le forze armate nelle altre nazioni;

d) la segnalazione di problemi e di soluzioni al Ministero della difesa ai fini della tutela del prestigio delle forze armate e della loro funzione:

e) la formulazione di progetti di legge per il Ministero della difesa riguardante esclusivamente i problemi e le condizioni del personale militare.

Il parere del Consiglio rappresentativo delle forze armate è obbligatorio per il Ministero della difesa nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Le Commissioni permanenti della Camera possono richiedere il parere del Consiglio rappresentativo delle forze armate quando si trovino al loro esame disegni e proposte di legge di cui alla lettera a) del presente articolo.

Il Consiglio rappresentativo delle forze armate può, anche se non richiesto, inviare tramite il Ministro della difesa, il proprio parere alle Commissioni permanenti della Camera e sulla materia di cui al comma precedente. I Presidenti delle Commissioni devono darne notizia a tutti i componenti.

ART. 4.

Il Consiglio rappresentativo delle forze armate dura in carica tre anni. Tutti i militari di cui all'articolo 2 della presente legge godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Ogni grado militare è rappresentato nel Consiglio.

Il Consiglio si compone di 59 membri dei quali:

- a) 3 tra ufficiali generali e colonnelli;
- b) 11 tra tenenti colonnelli e maggiori;
- c) 11 capitani;
- d) 9 tra tenenti e sottotenenti;
- e) 12 tra aiutanti di battaglia e marescialli;
- f) 7 fra sottufficiali e graduati di truppa;
- g) 6 tra il personale di truppa.

Le norme di attuazione del precedente articolo saranno emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il principio che le elezioni si svolgono in maniera scalare per ciascun grado, per presidio militare o per gruppi di presidi e successivamente per regione militare.

Il personale eletto a far parte del Consiglio rappresentativo delle forze armate rimane in forza al reparto, ente, o ufficio d'appartenenza senza che ciò pregiudichi il suo pieno diritto di esercitare le funzioni che elettivamente gli sono state attribuite.